

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell'ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello di affiancare il soggetto la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa.

Citando proprio l'art 1 della Legge 6/2004 si può dire che si tratta di un nuovo istituto di protezione avente la funzione di **“tutelare ... le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire”**.

Riferimenti legislativi

Legge n. 6/2004

A chi è rivolta la nuova legge istitutiva dell'Amministratore di Sostegno

A tutte le persone che per effetto di una menomazione sia fisica che psichica, sia lieve che di più importante entità, si trovano nell'impossibilità di provvedere, anche in via temporanea, ai propri interessi, economici e/o personali.

Finalità della legge

Tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, fornendo uno strumento di ausilio nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Chi può fare la richiesta (ricorso)

Il ricorso può essere presentato, direttamente al Giudice Tutelare, in alcuni casi anche senza avvocato, da:

- beneficiario (persona interessata)
- familiari entro il 4° grado
- gli affini entro il 2° grado
- il Pubblico Ministero
- il Tutore o Curatore

Chi deve fare la richiesta (ricorso obbligatorio)

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona, che siano venuti a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono obbligati a proporre al Giudice Tutelare il ricorso.

A chi fare opposizione

Alla Corte d'Appello del distretto ove si trova il Tribunale competente a conoscere della domanda di primo grado, a norma dell'art. 739 cpc; contro il decreto della Corte d'Appello si può presentare l'ordinaria impugnazione avanti alla Corte di Cassazione, in Roma

A chi indirizzare la richiesta (ricorso)

Il ricorso deve essere presentato al Giudice Tutelare presso il Tribunale del circondario ove è posta la residenza del beneficiario della richiesta di amministrazione.

Durata dell'incarico

La durata dell'incarico di Amministratore di Sostegno può essere a carattere:

1. temporaneo (ove possibile, soluzione preferibile per la scelta di limitare per il tempo più breve l'autonomia e la capacità di agire del soggetto)
2. indeterminato (per i casi in cui l'"incapacità" o la menomazione del soggetto non può essere risolta a breve termine ma ha carattere permanente).

(vedi art. 405 comma 5 n. 2 del Codice Civile)

Poteri dell'amministratore e limiti del beneficiario

I poteri dell'amministratore di sostegno vengono plasmati dal decreto di nomina (emesso dal Giudice Tutelare) nel quale vengono definiti gli atti specifici che l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario (in rappresentanza e quindi in sostituzione)

e gli atti che possono essere compiuti in assistenza. Il giudice, con la sua decisione, deve proteggere la persona e i suoi bisogni nonchè rispettare le sue richieste nei limiti della tutela della persona stessa. A seguito dell'istituzione della misura di protezione, il beneficiario conserva in ogni caso una sfera di capacità, inviolabile, con riguardo a due categorie di atti: – gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.) – gli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni.

Cosa contiene il decreto di nomina

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere:

1. Le generalità della persona beneficiaria e dell'Amministratore di sostegno;
2. La durata dell'incarico che può essere anche a tempo indeterminato;
3. L'oggetto dell'incarico e degli atti che l'Amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4. Gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
5. I limiti, anche periodici, delle spese che l'Amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
6. La periodicità con cui l'Amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (rendiconto).